



Italy

G. SEMMOLA

IL GIURAMENTO POLITICO

IN RAPPORTO

AL MANDATO LEGISLATIVO

NAPOLI

TIPOGRAFIA FRATELLI CARLUCCIO

S. Pietro a Maiella 31

1882

LUCCHINI

IL GIURAMENTO POLITICO

IN RAPPORTO AL MANDATO LEGISLATIVO

CONFERENZA

Tenuta nella Università di Napoli

dal Prof. Giuseppe Semmola

IL 6 DECEMBRE 1882



NAPOLI
TIPOGRAFIA FRATELLI CARLUCCIO
S. Pietro a Maiella 31
1882

ITA

For TX
S

Queste modeste considerazioni non erano destinate alla pubblicità. Furono esposte così, alla buona, nel corso delle mie lezioni sul Diritto penale; la benevolenza dei miei giovani amici volle raccoglierle; un giornale della città farmi l'onore di pubblicarle, — ed eccole, cambiato il sesto, presentate al lettore. Il quale le legga con la prevenzione di trovare in esse, non già un lavoro d'importanza che risolva il problema, sì bene un'opinione, esposta senza pretensione e in una forma improvvisata, fra le tante che di questi giorni si van discutendo.

L'avvenire del giuramento politico, io penso, è l'abolizione: ma, quale che sia il momento in cui questa verrà, potrò io almeno lusingarmi che, per ora, la mia povera parola concorra, anche in parte tenuissima, ad impedire che la Camera abbia, sulla questione del deputato che ricusò di giurare, a prendere una risoluzione illiberale?

Nell' imprendere a parlare dell' efficacia della legge penale in rapporto alle persone e studiare le applicazioni al Diritto pubblico interno ed esterno del principio d'uguaglianza di tutti innanzi alla legge, ci si porge l'esame di alcune immunità, che accompagnano i rappresentanti della Nazione e che erroneamente furon dette nella pratica costituzionale *privilegio parlamentare*. Ed io ricordo ancora la voce di quel venerando ed illustre veterano della libertà che fu Paolo Emilio Imbriani, levarsi vigorosa a protestare contro questa erronea locuzione: non è un privilegio, egli affermava, ma una sacra guarentigia. Ed è tale, perchè essa assicura l' indipendenza dei rappresentanti della Nazione dagli arbitrii possibili del potere esecutivo, sì che, quantunque appaia dallo Statuto limitata al tempo che dura la sessione, pure nella pratica s' è estesa per tutta la legislatura. Ma, prima di metterci in questa disamina, un incidente sorto il 30 novembre nella Camera dei Deputati

poi sempre mostrare, risollevandosi gigante, quanta forza in sè medesimo avesse. Ma trovo che sia esagerato, e molte volte erroneo, voler ricorrere in tutte le quistioni di diritto politico agli esempii che ne porge l'Inghilterra, e credere che si possa, senz' altro, seguirli sul continente. L' Inghilterra ha tradizioni storiche, politiche, religiose tutte proprie e che non hanno nulla di comune con gli altri popoli del resto di Europa: così la quistione del giuramento dei componenti la Camera dei Comuni ha un'essenza e un significato del tutto diverso dal nostro. Questo è sostanzialmente politico, quello religioso.

Inauguratasi la Riforma in Inghilterra ai principii del secolo XVI, fu stabilita una formola di giuramento inspirata tutta al rito anglicano; sì che coloro che appartenevano ad altra confessione religiosa, non potevano aver posto nella Camera dei Comuni. Ma quando una parte del debito del regno unito fu imposta anche all'Irlanda, che era rimasta nella fede cattolica, si sentì il bisogno di un *bill* di emancipazione pei cattolici, nel quale si modificava anche la formola del giuramento. Nel 1829 questo *bill* non era stato votato ancora dai due rami del Parlamento, sì che a quel tempo avvenne che il grande agitatore irlandese, Daniele O' Connel, inviato dal collegio di Clare alla Camera dei Comuni, invitato a giurare, dichiarasse di volerlo fare secondo la nuova formola. Gli si permise la parola, gli si concesse facoltà di esporre le ragioni che gl'inspiravano quella dichiarazione, ma fu immediatamente dopo invitato ad uscire dall'aula, e il suo collegio fu dichiarato vacante.

In seguito, nel 1848, il Barone di Rothschild, israelita, fu mandato alla Camera dei Comuni dalla

City di Londra. Nella formola del giuramento c'erano le parole « sulla fede d'un vero cristiano », e il nuovo deputato ricusò di giurare. Fu dichiarato vacante il suo collegio, il quale, riconvocato, nominò di nuovo lo stesso deputato, finchè nelle elezioni generali del 1850, rieletto sempre il Barone di Rothschild, non gli si consentisse di giurare sul vecchio Testamento; pure egli, nel pronunziare la formola, soppresse di nuovo quelle parole: e allora la Camera dichiarò che egli avesse a restare deputato, ma non potesse esercitarne le funzioni.

Fin quì la quistione era sorta pei cattolici e per gl'israeliti: recentemente si affacciò di nuovo per un incidente promosso dal deputato Bradhlaugt, la cui coscienza respingeva qualunque vincolo religioso. Egli fu escluso dalla Camera, il suo collegio fu dichiarato vacante; ma pure, per giungere a questo, si sentì prima il bisogno di farlo condannare siccome colpevole d' oltraggio alla Camera, allo stesso modò che già, dopo il 1689, era avvenuto a sir Cholmley, che aveva dichiarato di non essere, per allora, disposto a giurare.

È evidente adunque che la quistione del giuramento in Inghilterra, avendo una importanza puramente religiosa ed essendo stata sollevata sempre a proposito di quistioni religiose, non ha efficacia sulla quistione sollevatasi in Italia.

Ho veduto ricordato anche l' avvenimento del deputato Manuel nel Corpo legislativo di Francia. Ma quel fatto, che rappresenta una delle più inique soverchierie che si siano mai consumate da una maggioranza, quel fatto, avvenuto nel periodo più inglorioso della vita parlamentare francese, quando, sotto Luigi XVIII, la Camera aveva

inaugurato quel sistema di reazione, cui lo stesso ministro Decazes non riusciva a moderare e contro cui avevano tentato di lottare Gouvion de Saint-Cyr e il Duca di Richelieu con le leggi sull' elettorato politico e sulla riforma dell'esercito, quel fatto non ha nulla di comune con la questione. Il grande oratore francese, di cui si è ricordato il nome, con la sua parola potente, non ristava dal combattere le immoderatezze di quella Camera reazionaria, e la Destra aspettava l'occasione propizia per disfarsene; questa non tardò a presentarsi nel 1823, quando, a proposito della guerra di Spagna, egli levò alta la voce, con tutta l'energia di cui era capace l'anima sua generosa, contro le violazioni del diritto dei popoli e contro le prepotenze a danno della libertà. Gli s'interruppe la parola, gli si-dette in sulla voce, si gridò che egli insultava alla Camera, che faceva l'apoteosi del regicidio, e quei *rappresentanti della Nazione*, invidi, forse, della gloria dei pretoriani, scacciarono l'oratore della libertà dall'aula legislativa.

Come vedete, nemmeno questo esempio che si è ricordato ha punto a che fare con la quistione del giuramento politico in rapporto alla rappresentanza nazionale, quale può sollevarsi presso di noi.

In Italia si ebbero l' incidente del Conte Crotti e quello del Professore Filopanti. Nel primo, avvenuto nel 1867, la Camera dichiarò vacante il collegio di Verrès che aveva eletto il Crotti, il quale, invitato a giurare sulla formola letta dal Presidente, là dove diceva di « *osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato* » volle aggiungere « *salve le leggi divine ed ecclesiastiche* ». Il Presidente l'avvertì di giurare senza ri-

serve e senza clausole; egli allora ricusò ed uscì dall'aula. Dopo dieci giorni inviò una lettera al Presidente, con cui, ripetendo quello che aveva già detto nella Camera, chiedeva che questa o abolisse il giuramento politico,o ammettesse la riserva. Allora sorse una viva discussione, cui presero parte oratori eminenti, e la conclusione fu che venne riconvocato il collegio di Verrés. E si noti, che, a differenza della Camera inglese, la quale nella stessa tornata in cui un Deputato s'era rifiutato di giurare, ne aveva dichiarato vacante il collegio, la Camera italiana, con più prudente e liberale consiglio, non sollevò la quistione quando il Crotti negò il giuramento secondo la formola dello Statuto; e forse non l'avrebbe mai sollevata, se non fosse venuta quella lettera quasi a provocare una risoluzione.

Nel caso del Filopanti, avvenuto al 1876, la Camera non pronunziò alcuna deliberazione; anzi, implicitamente, affermò il principio opposto. Il nuovo deputato, invitato a giurare, disse: « Giuro e domando la parola »: gli fu impedito di parlare ed egli uscì dall' aula, dichiarando di ritirare il giuramento. Annunziò poi per la stampa che egli avrebbe inteso di aggiungere: « Salvi i diritti di una futura Costituente » — e che con questa clausola sottintesa, tornerebbe alla Camera e giurerebbe, poichè sentiva il dovere, eletto dalla Nazione, di rappresentarne gl'interessi in Parlamento. Così fece; nè alcuno pensò che non potesse ritornare alla Camera, ed egli per due legislature attese ai lavori parlamentari.

Quindi sul problema del giuramento politico in rapporto all' essenza del mandato legislativo, non

v'è che il solo incidente Crotti, il quale abbia dato luogo ad una discussione Ed io riassumerò brevemente quanto fu detto nell'un senso e nell' altro, in quella occasione, alla Camera dei Deputati.

Ricorderò appena come il Massari, il Valerio, il Minervini ed altri reputassero così importante la questione, che ne chiedevano il rinvio all' esame degli uffici, e come tale proposta venisse respinta. S' animò quindi la disputa in merito e, mentre il Tecchio, allora Ministro di Grazia e Giustizia, il Villa e il Pescatore affermavano si dovesse dichiarare vacante il collegio, il deputato Bixio, quel gigante della rivoluzione italiana, intuì, primo, la vera soluzione del problema e propose, con un ragionamento breve, robusto, vibrato, alla militare, l'ordine del giorno puro e semplice, il che equivaleva a non tenersi conto delle dichiarazioni del Conte Crotti, lasciandolosi libero di ripresentarsi se e quando lo avesse creduto, e d' entrare nelle funzioni di deputato ove stimasse di prestare il giuramento secondo l' art. 49 dello Statuto. Al Bixio si unirono i deputati Valerio, Laporta, Mazzarella, Minervini. Il deputato Pescatore, all'opposto, sostenne che le dichiarazioni del Crotti importavano, di diritto, rinunzia al mandato. Chi dice: io voglio essere deputato, ma a condizione di non giurare a' sensi dello Statuto, dice: non voglio essere deputato, se, per esserlo, è indispensabile quel giuramento. A queste idee si associò anche il Pessina, il quale osservò che il deputato viene eletto in forza dello Statuto e che chi ricusa di prestare il giuramento, violando lo Statuto stesso, non può essere considerato più con quel carattere; egli, ricusando il giuramento, dichiara di non accettare il mandato. Al-

l'uno e all'altro risposero i deputati Valerio, Laporta , Regnoli , Mazzarella , osservando , che il giuramento si attiene alle funzioni, non all'essenza proprio del mandato: il giuramento conferisce l'immissione nell' esercizio delle funzioni di deputato ; ma il mandato legislativo è conferito dagli elettori, e non può, dalla manifestazione che faccia, di qualunque specie di opinioni, un Deputato, dedursi, per interpetrazione, la rinunzia al mandato ricevuto. Questo cessa o col finire della legislatura, o con una rinunzia esplicitamente espressa.

Parlò in ultimo il deputato Mancini , il quale ravvisò la quistione principalmente dal lato della competenza della Camera.

Riconobbe essere pericoloso lasciare alla Camera la facoltà di espellere dal suo seno alcuno de' suoi membri; ma fece una distinzione. Vi sono due periodi—egli disse—; l'uno che comincia dal voto degli elettori e termina col cominciamento dell' esercizio delle funzioni di Deputato ; l' altro che da questo momento va sino alla fine della legislatura. In questo secondo periodo, non può mai riconoscersi nella Camera la facoltà di dichiarar vacante un collegio , se non nei casi di espressa rinunzia o di morte dell' eletto ; ma nel primo essa può farlo quando non riconosca nell'eletto concorrere tutti i titoli prescritti dallo Statuto per l'amminissione ai lavori parlamentari, poichè, l'art. 60 della Legge fondamentale, senza far distinzione fra l'ammissione alla carica di deputato, cui accenna l'art. 40, e l'ammissione all'esercizio delle funzioni, di cui parla l'art 49, dispone che ognuna delle Camere « *è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione de' proprii membri* ». Quindi, diceva l'eminente

oratore, poichè la prestazione del giuramento è prescritta come titolo di ammissione alle funzioni di deputato, è competente la Camera a dichiarar vacante il Collegio di un deputato che ricusi di giurare secondo le norme dello Statuto.

Aggiungeva che il giuramento è una condizione sotto la quale s' intende conferito dagli elettori il mandato. Questo non è imperativo, ma è condizionato all'adempimento delle forme prescritte dallo Statuto; epperò chi non adempie a qualcuna di queste condizioni s'intende come se non abbia accettato il mandato stesso. Diversamente, egli diceva, si creerebbe una categoria di deputati in disponibilità, e gli elettori sarebbero privati di un loro rappresentante in Parlamento.

Furono presentati diversi ordini del giorno; ma quello sul quale si votò, fu l' ordine del giorno proposto dal Deputato Michelini, che, eliminando qualunque motivazione che avesse legata la Camera, era formulato così: « La Camera dichiara vacante il Collegio di Verrès ».

Ma, prima di andare oltre e vagliare le ragioni messe su dal Mancini, giova ricordare come Urbano Rattazzi, a quel tempo Presidente del Consiglio e Ministro dell' Interno, solennemente si affermasse contro la competenza della Camera.

Tutti gli argomenti che si possano addurre per sostenersi che un Deputato, il quale ricusa di giurare a norma dell' art. 49 dello Statuto, cessi, per questo, dal mandato e che la Camera sia competente a dichiararne vacante il Collegio, furono in quella occasione presentati. Ma essi, a mio mo' di vedere, non risolvono la quistione o la ri-

solvono in modo contrario alla lettera ed allo spirito della nostra Costituzione.

Non è il mandato, ma l'esercizio del mandato, che lo Statuto accompagna con la condizione del giuramento. Quella che sola si attiene al conferimento del mandato è l' essere *eleggibile* a norma dell' art. 40 dello Statuto. Lì sono indicati i requisiti necessarii per assumersi da un cittadino la missione di rappresentante nella Nazione, e in quell'articolo non si parla di giuramento. Di questo si parla soltanto quando si entra nell' *esercizio delle funzioni*. Quindi, se si vuol fare una distinzione fra due momenti della vita di Deputato , essa non può essere quella del Mancini che nel primo periodo confonde anche il secondo. I due momenti sono: attribuzione del mandato ed esercizio di esso. Il primo investe il cittadino dell' eminente carattere di rappresentante della Nazione, che nulla può togliergli; e questo si esplica esclusivamente col voto degli elettori e si completa colla convalidazione della elezione da parte della Camera dei Deputati, il che equivale appunto al riconoscimento, nell'eletto, di tutte le condizioni dallo Statuto prescritte per essere *eleggibile*, e dell' esatto adempimento di tutte le norme prescritte dalla legge, nelle operazioni elettorali. Qui finisce il primo periodo; in quest'atto si esaurisce tutta la competenza della Camera, intorno al giudizio della qualità di Deputato in un cittadino.

Poi segue il secondo periodo, quello dell'adempimento del mandato da parte dell'eletto. E anche questo ha le sue condizioni: intervenire personalmente nell'aula ove siede la Camera dei Deputati, e prestare il giuramento a norma dell'art. 49 dello Statuto. Sicchè l' inadempimento di qualcuna delle

due condizioni importa che l'eletto non sia immesso nell'esercizio concreto del mandato stesso. Quindi, a voler pure consentire che l'art. 60 dello Statuto, nelle parole «*titoli di ammissione*», intenda parlare anche dell'ammissione all'esercizio, non potrà trarsene altra conseguenza che questa: la Camera è competènte a giudicare dei titoli che riflettono la qualità di deputato in un cittadino, e questa si esplica col riconoscimento delle condizioni di eleggibilità nell' eletto e dell' esatta osservanza della legge nel fatto della elezione: è competente a giudicare dei titoli di ammissione di un Deputato all'esercizio delle sue funzioni, e questa competenza si esplica col constatare la presenza materiale del Deputato nell'aula, riconoscendone la identità personale, e col fargli prestare il giuramento secondo la formula stabilita dallo Statuto. L'una cosa non ha che fare con l'altra, e confonderle assieme equivale e snaturarle entrambe e disconoscere i principii a cui è informato il nostro Statuto.

Si dice inoltre che, non riconvocandosi il Collegio di un Deputato che abbia ricusato di giurare, ciò equivarrebbe a far restare privi del loro rappresentante gli elettori, i quali non hanno dallo Statuto nessun mezzo per disfarsi di un Deputato che non adempia al suo dovere.

Duplicé risposta a questo argomento. Anzitutto, i Deputati rappresentano la Nazione in generale, dispone l'articolo 41 dello Statuto, non le sole provincie in cui furono eletti; quindi, per l' allontanamento di un Deputato dall'esercizio delle proprie funzioni, non deriva che una parte del corpo elettorale resti senza rappresentanza: vi sono altri 507 Deputati che la rappresentano. La divisione di tutto il corpo elettorale in collegi è fatta solo

per agevolare l'opera della elezione, sia dal punto di vista delle operazioni materiali, sia da quello della conoscenza più o meno diretta che passa fra gli elettori ed un candidato. L'essere eletto in un collegio piuttosto che in un altro è una contingenza che non aggiunge nè toglie nulla all' essere sostanzialmente l' eletto il rappresentante di tutta quanta la Nazione. Il poter essere un cittadino di una estrema parte d'Italia nominato da un collegio che sia in un estremo opposto, e la franchigia su tutte le ferrovie del Regno e i piroscafi dello Stato, concessa a' Deputati, appunto perchè possano più agevolmente conoscere i bisogni e le condizioni morali ed economiche d'ogni parte del territorio italiano, sono due fatti i quali traducono in realtà concreta il principio proclamato dall'art. 41 dello Statuto. E quest' argomento, che avea un'importanza più relativa sotto l'antica legge elettorale, ne ha ora acquistata una molto maggiore, con lo scrutinio di lista, per il quale un collegio ha un maggior numero di eletti.

Ma, oltre a ciò, gli elettori, quantunque dalla legge non abbiano il mezzo di revocare il mandato durante la legislatura, pure possono far sentire in mille modi la loro riprovazione al Deputato che non lo eserciti e costringerlo moralmente o a giustificarsi o a dimettersi. E finalmente il mezzo legale e costituzionale ch'essi hanno gli è di non confermargli il mandato alla novella elezione.

La condizione del Deputato che ricusi di prestare il giuramento e quella de'suoi elettori, sono identiche alle condizioni di un Deputato che si astenga di andare alla Camera e del collegio che lo abbia eletto, dappoichè il primo Deputato, come il secondo, non esercita le sue funzioni. Or chi

ha mai pensato che un Deputato che si astenga dall'andare alla Camera, per questo perda il suo carattere di Deputato? Nè mi convince l'argomento che il mio venerato maestro, il Pessina adduceva, a questo proposito, nella tornata del 20 Maggio 1867 nell' incidente Crotti. Egli diceva che la condizione di questi due Deputati è diversa, perchè, mentre, per il secondo, sta la presunzione della elezione, in virtù della quale può sempre recarsi ad esercitare il suo ufficio; per il primo questa presunzione è distrutta dall'aver egli, dichiarando di non voler giurare, implicitamente affermato di voler essere deputato contro la legge. No; egli non dichiara di voler essere deputato contro la legge, ma dichiara soltanto di non rispettare una formalità che non si attiene all'essere o non essere Deputato, ma che si riferisce esclusivamente all' esercizio delle sue funzioni: il che è intrinsecamente diverso. Come un Deputato, del quale consti che non sia all'estero, nè che forza maggiore l'impedisca dal recarsi alla Camera, e che non si presenti mai a prestare giuramento, si deve presumere che non abbia voluto, nè per questo gli si può chiudere la porta dell' aula legislativa quando stimi, nell'interesse del paese, di recarvisi e adempiere alle formalità prescritte e mettersi nell'esercizio delle sue funzioni, così non si può ad un Deputato, che abbia dichiarato di non voler prestare il giuramento, vietare ch'egli torni alla Camera quando lo creda, che giuri ed eserciti il mandato conferitogli dagli elettori.

A parte il considerare che un Deputato può modificare le sue opinioni intorno ad un argomento qualunque, senza che ciò tolga nulla alla sua essenza di rappresentante della Nazione, e che, mentre è stato eletto, poniamo, con un program-

ma ministeriale, può avvenire che si schieri poi, nel corso della legislatura, fra gli oppositori dell'indirizzo seguito dal Governo, e che oggi ritenga modificate le condizioni politiche o morali del suo paese, sì che abbia ad avvisare come inopportune o nocive agl'interessi di questo le opinioni ch'egli avea altra volta manifestate; a parte il considerare tutto ciò, o non è possibile che un Deputato, il quale oggi non abbia creduto di subire la formalità del giuramento, ove venga un momento supremo per la Nazione, in cui gravissimi interessi, e perfino l'esistenza della libertà, ne sieno compromessi, non senta pesare sulla sua coscienza più imperioso il dovere di portar l'opera sua nel Parlamento, che non tenersi legato a certe sue convinzioni, le quali riflettono una vuota formalità, e, transigendo con queste, non vinca ogni ritrosìa e vada alla Camera a farsi iniziatore di un importantissimo disegno di legge, o ad impedire che siano manomesse le sante guarentigie della libertà o il decoro della Nazione, e salvarla, forse, da un pericolo grave? Chi potrà arrogarsi in tal caso la facoltà di vietare a questo Deputato il diritto di prestar l'opera sua, in un momento solenne, al suo paese, e al paese quello di giovarsi dell'opera di quel cittadino ch' esso avea eletto appunto per questo, e che può essere benissimo un uomo eminente, cui nessuno sarebbe in grado di sostituirsi? Il più grande cittadino d'Italia, il più grande cittadino del mondo, alla cui immensa figura non v'è altra, in tutta la storia dell'Umanità, che somigli, Giuseppe Garibaldi, non fu egli sempre nominato, dal 1860 in poi, Deputato al Parlamento Nazionale in molti collegi d'Italia, senza che andasse mai alla Camera? E pure, nel 1875, sentendo come

grandissimo bisogno del paese fosse la bonificazione del Tevere, egli, sempre pronto a sacrificar tutto per il bene di questa Italia, non fece forse, in quel caso, di alcune sue convinzioni, in ispecie relative al giuramento politico, generoso olocausto sull' altare della patria?

Ma l'argomento, a mio mo' di vedere, più grave contro l'avviso di coloro che sostengono la Camera possa dichiarar vacante il collegio di un Deputato che abbia ricusato di giurare, argomento che io credo risolva la quistione, lo desumo dal concetto che informa il sistema costituzionale in Italia.

Il principio fondamentale del sistema costituzionale, che, per Hello, sta nella divisione de'poteri, per Constant, nella responsabilità ministeriale, per Brougham, nella resistenza, per Stuart-Mill e per la scuola italiana, sta nella rappresentanza come attuazione della sovranità nazionale. Se adunque la sovranità nazionale, ch'è il presupposto di ogni libero regime, si esplica appunto con la rappresentanza; se nulla può concepirsi fuori l' orbita della sovranità nazionale, nè al disopra di questa, ne deriva che ciò ch'è manifestazione ed esercizio di questa sovranità, non può essere da alcuno negato o distrutto.

A questo concetto è informato il nostro Statuto, a questo principio sono ispirate le nostre istituzioni. L'elezione dei Rappresentanti è appunto il momento in cui si esplica e si attua la sovranità del popolo, ch' è la sola e la vera sovranità, poichè qualunque altra non è che derivazione di essa; epperò coloro su cui cade l' elezione, coloro che sono dalla sovranità del paese investiti della missione di rappresentarlo, interpetrandone il senti-

mento e la coscienza — a parte il caso in cui si sia, per errore o per dolo, violata la legge nel fatto della elezione, sì che colui che figura eletto non possa reputarsi la vera manifestazione della volontà degli elettori—non possono da nessuno essere privati dell'eminente mandato.

Nè valga il dire che la Camera de' Deputati, essendo la espressione della sovranità popolare, possa far tutto ciò che questa può fare; sarebbe un errore gravissimo e pericoloso. La Camera dei Deputati è derivazione, non è il paese. Essa ha mandato illimitato, quanto al far leggi e al provvedere a' bisogni della patria; ma non può mettersi contro un atto della sovranità nazionale; non può distruggere quello che questa ha creato. Al di sopra della Camera sta la Nazione. Il mandato legislativo non lo conferisce nè il giuramento nè la Camera; e chi non può dare una cosa non può toglierla. Come Diogene, un giorno, ad Alessandro, che, con la sua persona, gl'impediva la vista del sole, disse: Scostati; non togliermi quello che non mi puoi dare; noi potremmo rispondere ad una Camera che volesse arrogarsi l'incomportabile privilegio di privare un cittadino del mandato legislativo affidatogli legalmente dagli elettori, che per nessuna ragione al mondo essa, può togliere ciò che la sovranità popolare ha dato.

In questi ultimi giorni si sono presentate alla Camera due proposte di legge, l' una dal Deputato Ercole, l' altra dal Deputato Cuccia, le quali, a parte le differenze tra esse, sono informate al concetto che la Camera, quando un Deputato ricusi di prestare il giuramento a norma dell' articolo 49 dello Statuto, possa, date certe condizioni

di termini, come quella di un anno nel disegno Ercole, dichiarare l' eletto decaduto dal mandato ed invitare il governo a riconvocarne il collegio. Anzitutto l'essersi sentito il bisogno di una legge apposita è già un progresso; perchè ciò mostra che si riconosce come nel Diritto vigente, la Camera non abbia questa facoltà. Ma que' disegni di legge, per le ragioni che ho addotto, sono contrarii allo Statuto: e ciò sarebbe poco; ma sono contrarii al principio informatore della nostra costituzione politica, ch' è quello della sovranità popolare. Essi metterebbero la Camera al di sopra della Nazione: la volontà dei rappresentanti al di sopra di quella che ha manifestato il paese, ch' è il rappresentato.

E questo concetto apparve anche innanzi alla mente elevata di quel profondo giurista ch' è il Pescatore, quando, nel 1867, temette di affrontare la quistione di massima e proporre alla Camera una risoluzione che affermasse un principio il quale potesse valere come precedente di giureprudenza parlamentare, e si restrinse al fatto speciale del Conte Crotti, credendo di poterne interpretare giuridicamente la dichiarazione, come contenente una implicita rinunzia al mandato. Egli, a mio avviso, non era nel vero quando credeva che la Camera potesse dedurre dalle opinioni di un Deputato la tacita rinunzia al mandato legislativo; ma col suo ragionamento egli non vulnerava il principio, al quale invece, implicitamente, rendeva omaggio; come in certo modo vi rese omaggio la Camera stessa, quando, eliminando qualunque motivazione, decretava puramente e semplicemente la vacanza del Collegio di Verrès.

Quella deliberazione non può valere come un

precedente che risolva il problema; poichè essa fu presa in condizioni ben diverse da quelle in cui si trova oggi l' Italia. La ricostituzione della patria era un fatto recente e non compiuto ancora. L' Italia attraversava tuttavia lotte gravissime con nemici esterni ed interni che ne minacciavano continuamente e da presso l' esistenza. Eravamo da pochi mesi usciti da nna guerra sostenuta per il riacquisto di alcune provincie, ed altre ne restavano ancora sotto il dominio straniero. Avevamo tuttora nel cuore il cancro della potestà temporale del papato; Roma non era ancora nostra; e il Conte Crotti si presentava alla Camera rappresentante d'idee che erano le idee de' nemici della patria; di quelle idee che tenevano ancora Roma, aspirazione suprema degl' Italiani, sotto il più tetro servaggio sorretto dalle armi straniere e da' soldati di Antibo; si affermava rappresentante di quelle idee per cui mai il programma nazionale non sarebbe stato adempiuto—e fu, forse, una necessità politica quella deliberazione.

Ma oggi, che le condizioni d'Italia sono mutate e che certi principii di libertà sono largamente entrati nella coscienza universale, oggi io ho fiducia che quegli stessi uomini eminenti e di fede liberale antica, che si pronunziarono per la vacanza del collegio di Varrès, affermerebbero l' opinione opposta.

Dunque le cose fin qui esposte inducono a concludere che, per il diritto vigente, il rifiuto di prestare il giuramento da parte di un Deputato, può impedirgli l'esercizio detle sue funzioni, ma non farlo decadere dalla sua qualità di rappresentante della Nazione, e che la Camera non à la

facoltà di dichiararne vacante il collegio. Qualunquo disegno di legge che tendesse ad investire la Camera di questa facoltà, sarebbe contrario allo spirito dello Statuto ed ai principii che reggono il nostro sistema costituzionale.

L'eletto resta sempre l'eletto del popolo, e, come tale, dev'essere accompagnato da tutte quelle guarentigie di cui lo Statuto circonda i rappresentanti della Nazione, chè, diversamente, sarebbe molto facile al potere esecutivo disfarsene e con la sua azione arbitraria, attentando alla libertà individuale di lui, compiere per altra via quello che la Camera non può.

Se si vuole che le istituzioni non muoiano, è necessario ch'esse siano intese ed applicate in modo che riescano non di pericolo, ma di guarentigia per la libertà.



DELLO STESSO AUTORE

Poche riflessioni sull'art. 95 del Codice penale. — Napoli, 1874 — (*Esaurito*).

Sul concorso dei reati. — Napoli, 1877 — (*Esaurito*).

Il Senato nel sistema rappresentativo. — Napoli, 1878 — (*Esaurito*).

L' idea fondamentale del Diritto di punire nella sua evoluzione storica. — Napoli, 1879.